



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 5 dicembre 1988 n. 521, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 recante il regolamento di individuazione degli uffici periferici del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo n. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2010 n. 90, intitolato "Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto l'art. 195bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 relativo alla dipendenza dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare e alle attività dallo stesso svolte;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 1991, n. 10838 concernente il regolamento recante la disciplina per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, modificato con decreto del Ministro dell'interno 8 giugno 1998, n. 219/29200;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 1991, n. 10863 concernente il regolamento recante i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 16 settembre 2003 recante l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2007, n. 942/3250/C-5 concernente la periodicità delle visite mediche per l'accertamento psico-fisico iniziale e periodico del personale pilota e specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2014 concernente l'individuazione degli incarichi di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2014 concernente la delega al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del rilascio dei titoli per l'esercizio delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

attività di volo del personale del Corpo nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2014 concernente l'attribuzione al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della revoca dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 29 gennaio 2004, n. 218 concernente i requisiti minimi per l'ammissione alla selezione dei piloti istruttori e la nomina dei piloti controllori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 27 febbraio 2008 concernente il limite massimo d'età per l'effettuazione delle operazioni di soccorso su elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 25 maggio 2010, n. 27 inerente i requisiti ed i titoli, nonché le modalità di formazione delle graduatorie di merito, per l'ammissione ai corsi basilari di pilota e specialista di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 2 dicembre 2011, n. 32 concernente l'istituzione dei distintivi di settore e dei distintivi di merito;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 11 giugno 2013, n. 76 concernente le modalità di selezione dei piloti istruttori;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014 concernente le modalità di acquisizione da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle licenze di pilota e di specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per conversione di corrispondenti titoli civili o militari ovvero a seguito di specifici corsi di formazione;

Attesa l'esigenza, in attuazione dell'articolo 4, comma 1 lettere c) e d) del decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, di aggiornare e razionalizzare le disposizioni vigenti in materia di procedure per la regolamentazione dei titoli aeronautici e delle correlate abilitazioni e qualificazioni, da rilasciare al personale pilota e specialista di elicottero e di aereo;

Ritenuto di aggiornare anche le disposizioni concernenti le abilitazioni del personale elisoccorritore - SAF 2B del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato elisoccorritore VVF;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Termini e Definizioni

1. Termini e definizioni utili ai fini del presente decreto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

Brevetti

1. I brevetti di pilota di elicottero, di pilota di aereo, di specialista di elicottero e di specialista di aereo, di cui all'articolo 13 della legge 12 dicembre 1988, n.521, di seguito denominati brevetti VVF, sono rilasciati dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito del superamento dei previsti corsi di formazione di base.
2. I brevetti VVF possono essere rilasciati anche per conversione di brevetti o licenze professionali, civili o militari, in corso di validità, secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014.
3. I brevetti VVF di specialista di elicottero e di aereo possono essere altresì rilasciati al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei direttivi, in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico ed impegnato nelle attività di coordinamento tecnico-operativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014.

Art. 3

Selezione e ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dei brevetti VVF ha luogo mediante selezione per titoli, subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al comma 2 e all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale.
2. Può partecipare alla selezione il personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore ad anni 30;
 - b) diploma di scuola media superiore;
 - c) anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco non inferiore ad un anno.
3. I titoli presi in considerazione ai fini della selezione ed i punteggi agli stessi attribuiti sono riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti e dei titoli, in corso di validità, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi.
5. Non possono partecipare alle selezioni i candidati che:
 - a) abbiano subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni, o abbiano a proprio carico procedimenti penali pendenti;
 - b) siano stati dimessi da precedenti analoghi corsi;
 - c) siano in possesso di uno dei brevetti VVF di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero siano stati ammessi o frequentino già un corso per il conseguimento di uno di essi;
 - d) siano in possesso di uno dei titoli relativi ad altra specializzazione del Corpo nazionale dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

vigili del fuoco ovvero siano stati ammessi o frequentino già un corso per il conseguimento di uno di essi.

Art. 4

Valutazione dei titoli

1. La graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione di base è stilata, in via provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti e in corso di validità. La graduatoria finale è stilata prendendo in considerazione i soli candidati risultati idonei agli accertamenti di cui all'articolo 5.
2. Per i titoli di studio, di cui all'allegato B, è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli di studio, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.
3. Per i titoli aeronautici brevetti e licenze di cui all'allegato B, è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.
4. Sono considerate lauree nel settore tecnico-scientifico quelle così definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. In caso di parità di punteggio sono considerati i seguenti titoli di preferenza, in ordine di importanza decrescente:
 - a) residenza da almeno 5 anni nella provincia sede del Reparto volo scelto dal candidato come prima destinazione ed incluso fra le sedi disponibili;
 - b) migliore conoscenza della lingua inglese documentata secondo standard CEFR;
 - c) possesso della licenza di pilota privato;
 - d) minore età anagrafica.
6. La Commissione di valutazione dei requisiti e dei titoli è nominata dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da:
 - a) Il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o suo supplente, in qualità di presidente;
 - b) Il dirigente dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo o suo supplente;
 - c) Un funzionario della Direzione centrale per la formazione con funzioni anche di segretario.

Art. 5

Accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali

1. I candidati aspiranti piloti VVF o aspiranti specialisti VVF, di elicottero e di aereo, in posizione utile nella graduatoria provvisoria in relazione ai posti disponibili, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per lo svolgimento, rispettivamente, dell'attività di pilota o di specialista.
2. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di medicina aerospaziale (IMAS) dell'Aeronautica militare, ovvero presso i Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European aviation safety agency (EASA), con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali sono svolti dall'Ufficio Sanitario - Area di medicina del lavoro e formazione sanitaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potrà avvalersi di Centri di selezione dell'Aeronautica militare e di altri enti ritenuti idonei.

Art. 6

Nomina vincitori

1. Con decreto del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale collocato in posizione utile nella graduatoria in relazione ai posti disponibili, risultato idoneo agli accertamenti per l'idoneità psicofisica ed attitudinale di cui all'articolo 5, è dichiarato vincitore della selezione quale aspirante pilota VVF o aspirante specialista VVF, ed è ammesso alla frequenza del relativo corso di formazione di base.

Art. 7

Corsi di formazione di base

1. I corsi di formazione di base per il rilascio dei brevetti VVF di pilota, di elicottero e di aereo, e dei brevetti VVF di specialista, di elicottero e di aereo, sono svolti, a cura della Direzione centrale per la formazione, presso scuole del Ministero della difesa, ovvero presso le Air training organization (ATO) approvate ai sensi delle norme emanate dall'European aviation safety agency (EASA).
2. I programmi dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono riconosciuti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

Art. 8

Prove d'esame

1. Al termine dei corsi di formazione di base, gli allievi devono sostenere un esame ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le proprie specifiche funzioni.
2. Gli esami sono svolti presso le scuole di cui all'articolo 7, secondo le modalità e con i criteri di valutazione stabiliti dalle norme previste dall'autorità aeronautica di riferimento, militare o civile.
3. Almeno un rappresentante della Commissione per la verifica dell'idoneità al rilascio del brevetto, di cui all'articolo 9, indicato dal presidente, presenza allo svolgimento delle prove d'esame.

Art. 9

Commissione per la verifica dell'idoneità al rilascio del brevetto

1. Ai fini della verifica degli atti idonei al rilascio dei brevetti VVF il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nomina la Commissione costituita da:
 - a) Il Direttore centrale per la formazione, o suo supplente, in qualità di presidente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) Il dirigente dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo, o suo supplente;
 - c) Un funzionario della Direzione centrale per la formazione, con funzioni anche di segretario.
2. La Commissione può avvalersi di consulenti esterni da nominare, di volta in volta, secondo le eventuali necessità.
 3. La Commissione acquisisce gli atti relativi al corso di formazione di base e all'esame finale e, a conclusione degli accertamenti, redige apposito verbale che trasmette alla Direzione centrale per la formazione, che cura l'iter per il rilascio dei brevetti VVF.

Art. 10

Rilascio dei brevetti VVF

1. Al personale risultato idoneo agli accertamenti di cui all'articolo 9, è rilasciato, a seconda del tipo di corso svolto, il brevetto VVF di pilota di elicottero, il brevetto VVF di pilota di aereo, il brevetto VVF di specialista di elicottero o il brevetto VVF di specialista di aereo.
2. Il modello di brevetto VVF è riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 11

Licenze personale pilota e specialista

1. Il personale in possesso di un brevetto VVF di pilota o di specialista, di elicottero o di aereo, ai fini dell'esercizio dell'attività aeronautica, deve possedere almeno un'abilitazione su un aeromobile in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciata dal Corpo stesso.
2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di almeno un'abilitazione su una tipologia di aeromobile in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il dirigente generale - Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia la licenza VVF di equipaggio di volo, per piloti e specialisti, ovvero la licenza VVF di manutenzione aeronautica, solo per gli specialisti, secondo i modelli di cui all'articolo 24, in cui sono annotate le abilitazioni conseguite tra quelle indicate nell'articolo 13, commi 2 e 3.

Art. 12

Licenze personale elisoccorritore VVF

1. I requisiti, il percorso di formazione e le modalità di rilascio della qualificazione di elisoccorritore VVF, coerentemente a quanto previsto nel presente decreto, sono definiti con disposizione del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I candidati aspiranti elisoccorritori VVF, prima di essere inviati alla frequenza dei previsti corsi di formazione, devono risultare idonei agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti psico-fisici per lo svolgimento dell'attività di volo, svolti presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al personale elisoccorritore VVF, in possesso di almeno un'abilitazione su una tipologia di aeromobile in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia la licenza VVF di equipaggio di volo, secondo il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

modello di cui all'articolo 24, in cui sono annotate le abilitazioni conseguite tra quelle indicate nell'articolo 13, comma 4.

Art. 13

Abilitazioni e qualificazioni

1. A seguito del superamento degli appositi corsi di formazione avanzata, le abilitazioni sulle diverse tipologie di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono acquisite, subordinatamente al possesso dei requisiti previsti nel Manuale delle operazioni della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, parte D - Procedure generali di addestramento, approvato il 12 gennaio 2015 dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.
2. Le abilitazioni previste per il personale pilota VVF, da trascrivere sulla licenza, sono le seguenti:

- abilitazione sul Tipo	TR
- copilota pronto impiego sul Tipo	CPI
- capo equipaggio sul Tipo	CE
- abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese	ER
- volo VFR notturno	NR
- volo strumentale	IR
- indottrinatore professionale di volo di linea sul Tipo	LTP
- istruttore / esaminatore di volo professionale sul Tipo	TRI / TRE
- istruttore / esaminatore di volo strumentale e notturno	IRI / IRE
- istruttore / esaminatore su simulatore di volo	SFI / SFE
- pilota collaudatore di produzione	CPP
3. Le abilitazioni previste per il personale specialista VVF, da trascrivere sulla licenza, sono le seguenti:

- abilitazione sul Tipo	ST
- tecnico di bordo sul Tipo	TB
- operatore controllore sul Tipo (Cat. A, B1, B2, C)	CS Cat.(A, B1, B2, C)
- operatore / ispettore controlli non distruttivi	CND (1° liv., 2° liv., 3° liv.)
- carburantista linea / deposito	FLO (Ln., Dep.)
- istruttore / esaminatore tecnici di bordo sul Tipo	TBI / TBE
- istruttore / esaminatore di manutenzione professionale sul Tipo	TMI/TME Cat.(B1, B2, C)
- specialista collaudatore di produzione	CPT
4. Le abilitazioni previste per il personale elisoccorritore VVF sono le seguenti:

- elisoccorritore sul Tipo	EL
- istruttore / esaminatore elisoccorritore sul Tipo	ELI / ELE
5. Per lo svolgimento dell'attività di SFI / SFE non è pregiudizievole l'inidoneità al volo.
6. Le attività che possono essere svolte dal personale in possesso delle abilitazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono riportate in dettaglio nei manuali di cui all'articolo 4, comma 2, del - decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

7. L'abilitazione alla radiotelefonazione in lingua inglese è annotata sulla licenza qualora la competenza linguistica certificata, secondo i requisiti previsti dall'ICAO, sia di livello IV "operational" o superiore.
8. Il personale istruttore di cui ai commi 2, 3 e 4 è inserito nell'albo degli istruttori professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. La formazione di piloti e specialisti è completata da corsi di qualificazione che non sono trascritti sulla licenza, ma riportati nel Libretto individuale di specialità, che l'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo mantiene aggiornato, unitamente ad ogni altra informazione inerente la storia professionale aeronautica del personale pilota e specialista.
10. Le qualificazioni previste per piloti, specialisti ed elisoccorritori VVF sono riportate nei manuali di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.

Art. 14

Conversione abilitazioni

1. Le abilitazioni e qualificazioni detenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di licenza VVF alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite d'ufficio nelle nuove abilitazioni e qualificazioni secondo la tabella riportata nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le abilitazioni IR, VFR/N e IRI / IRE sono indipendenti dal Tipo di aeromobile e possono essere esercitate purché sia stata svolta l'attività minima sul Tipo, secondo quanto previsto dai manuali di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.

Art. 15

Acquisizione di abilitazioni e di qualificazioni

1. I corsi di formazione avanzata per l'acquisizione delle abilitazioni e delle qualificazioni, approvati in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, sono svolti, di norma, presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, ove necessario, presso strutture esterne ritenute idonee dalla Direzione centrale per la formazione, d'intesa con l'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo per gli aspetti di carattere aeronautico.
2. I programmi dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono predisposti dalla Direzione centrale per la formazione, con il supporto tecnico dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo.
3. I programmi dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono predisposti, ove possibile, per moduli, al fine di consentire percorsi formativi ridotti in caso di conseguimento di abilitazioni già possedute su altre linee di volo, secondo quanto previsto dai manuali di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.
4. I partecipanti ai corsi di formazione per il conseguimento delle abilitazioni devono superare un esame di idoneità, che comprende, di norma, una prova teorica, anche con il sistema delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

domande a risposta multipla o sintetica, ed una prova pratica. Le prove possono svolgersi anche congiuntamente ed essere integrate con una prova orale. La prova pratica viene effettuata in volo o su simulatore di volo (FFS) o su dispositivo di addestramento al volo (FTD o FNPT) per il personale pilota e su un aeromobile per il personale specialista.

5. Sia per la parte teorica che per quella pratica la Commissione d'esame di cui all'articolo 16 attribuisce un punteggio, espresso in centesimi, e la media dei punteggi costituisce il voto finale. Il candidato, per essere dichiarato idoneo, deve conseguire un voto di almeno 80 centesimi per ogni prova.

Art. 16

Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni e qualificazioni

1. La Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni e qualificazioni di cui all'articolo 13 è nominata dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è costituita da:
 - Un dirigente della Direzione centrale per la formazione, in qualità di presidente;
 - Un dirigente dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo;
 - due funzionari direttivi dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo con licenza VVF di pilota o di specialista;
 - Un istruttore VVF pilota o specialista;
 - Un funzionario direttivo della Direzione centrale per la formazione, con funzioni di segretario.
2. La Commissione può avvalersi di consulenti esterni da nominare, di volta in volta, secondo le eventuali necessità.
3. Gli esami sono condotti con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 15, con prove predisposte dalla Commissione stessa, in funzione dei programmi dei corsi di formazione svolti.
4. La Commissione, a conclusione delle prove d'esame, redige il verbale con i giudizi di idoneità, riportando separatamente, per ogni candidato, l'esito sia delle prove teoriche che delle prove pratiche, nonché dell'eventuale prova orale.
5. Per i corsi di formazione svolti presso strutture di formazione esterne, sia militari che civili, almeno un rappresentante della Commissione, indicato dal presidente, presenza allo svolgimento degli esami. La Commissione, a conclusione degli esami svolti dalle strutture di formazione esterne, acquisisce gli atti e redige il verbale con i giudizi d'idoneità.
6. I verbali sono trasmessi a cura della Commissione alla Direzione centrale per la formazione, che provvede al rilascio delle abilitazioni, alla trascrizione delle stesse sulle licenze e alla conservazione degli atti.

Art. 17

Mantenimento delle licenze e delle abilitazioni

1. La licenza VVF è mantenuta in corso di validità qualora il suo detentore risulti in regola con:
 - a) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) lo svolgimento dell'attività di volo minima;
 - c) l'esito positivo del controllo professionale, qualora previsto;
 - d) lo svolgimento dell'attività minima di manutenzione.
2. Le informazioni di cui ai punti a), b) e c) sono riportate sul libretto di volo VVF del personale pilota e specialista, mentre l'attività di cui al punto d) è registrata sul libretto di manutenzione VVF del personale specialista.
 3. L'attività minima di volo e di manutenzione da effettuare sugli aeromobili VVF per il mantenimento delle licenze e delle abilitazioni è riportata, in funzione del tipo di abilitazione posseduta, nei manuali di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.
 4. Per il personale elisoccorritore VVF l'attività minima di volo per il mantenimento delle abilitazioni è definita con disposizione del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 5. Nel caso non vengano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il titolare della licenza non può esercitare le attività relative alle abilitazioni scadute. Il reintegro delle abilitazioni è effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 19.
 6. Le Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvedono al controllo ed al rinnovo delle licenze e delle abilitazioni del personale appartenente al Reparto volo di propria competenza, entro le previste date di scadenza, mantenendo aggiornati l'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo e la Direzione centrale per la formazione.

Art. 18

Visite mediche

1. Il personale in possesso di licenza VVF di pilota e di licenza VVF di specialista è sottoposto, ordinariamente con cadenza annuale, agli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per il personale pilota la periodicità dei suindicati accertamenti è ridotta a sei mesi dopo il compimento del sessantesimo anno di età.
2. Il personale elisoccorritore VVF è sottoposto, ordinariamente con cadenza annuale, agli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 5 comma 2, con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. In occasione di ogni visita medica ordinaria del personale di cui ai commi 1 e 2, il competente Direttore regionale dei vigili del fuoco, ovvero il Dirigente dell'Ufficio di coordinamento del Soccorso Aereo per il personale in servizio presso gli Uffici centrali, trasmette alle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2 e all'Ufficio Sanitario - Area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la documentazione sanitaria acquisita nel periodo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

intercorso dalla precedente visita medica e, per il solo personale pilota, una relazione recante gli elementi informativi disponibili riguardanti il regolare svolgimento del servizio e il rispetto delle norme di comportamento.

4. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore è sottoposto a visita medica straordinaria, previa valutazione da parte del Medico del servizio sanitario della struttura periferica di appartenenza ovvero dell'Ufficio Sanitario - Area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) assenza dal servizio per malattia o inabilità al volo per un periodo superiore a venti giorni consecutivi;
 - b) intervento chirurgico o procedura medica invasiva, ricovero in ospedale o in altra struttura sanitaria;
 - c) lesioni o patologie significative che comportino l'incapacità di svolgere la propria mansione;
 - d) prescrizione o assunzione di farmaci che possano interferire sulle capacità di svolgere la propria mansione;
 - e) prescrizione o utilizzo di lenti correttive per l'espletamento delle mansioni ordinarie;
 - f) stato di gravidanza;
 - g) elementi informativi o di carattere sanitario di cui disponga l'Amministrazione tali da giustificare la verifica delle condizioni di idoneità psicofisica alla mansione;
 - h) Richiesta motivata del lavoratore.

La richiesta di visita medica straordinaria deve essere corredata dell'indicazione diagnostica, anche allegando la relativa documentazione sanitaria, se del caso integrata degli elementi informativi di cui al punto g).

5. Il giudizio di idoneità del personale pilota, specialista ed elisoccorritore, anche corredata della diagnosi nel caso di inidoneità alla mansione, viene trasmesso dalle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2 al Direttore regionale dei vigili del fuoco che provvederà ad inoltrarlo all'Ufficio Sanitario - Area medica per le specialità del C.N.VV.F., al Medico del Servizio sanitario della competente struttura periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Ufficio di Coordinamento del Soccorso Aereo, per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
6. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore non deve operare su un aeromobile ove sia consapevole della riduzione della propria idoneità psico-fisica, nella misura in cui tale condizione possa renderlo incapace di assolvere le proprie mansioni e responsabilità.

Art. 19

Reintegro abilitazioni del personale

1. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore VVF che non ha effettuato l'attività minima prevista nell'articolo 17, deve essere reintegrato per poter esercitare nuovamente le proprie abilitazioni.
2. L'attività ed i programmi per il reintegro delle varie abilitazioni per il personale pilota, specialista ed elisoccorritore VVF, nei casi previsti, sono riportati nei manuali che disciplinano l'organizzazione operativa e tecnico-manutentiva della componente aerea del Corpo nazionale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, ovvero definiti dall'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo con specifici provvedimenti.

3. Ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, l'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo provvede ad effettuare le attività di reintegro del personale costituente gli equipaggi di volo e provvede ad assegnare, a tal fine, gli incarichi necessari al personale istruttore.

Art. 20

Limiti di impiego e inidoneità al volo

1. Il personale pilota di elicottero VVF o pilota di aereo VVF che ha raggiunto il sessantesimo anno di età, o che abbia registrato la limitazione "doppio comando" in esito agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, non può esercitare le funzioni connesse alle proprie abilitazioni nelle operazioni di soccorso, a meno che:
 - a) l'aeromobile sia impiegato a doppio comando;
 - b) sia affiancato da altro pilota Capo equipaggio senza limitazione, di età inferiore ai 60 anni;
2. Il limite massimo per lo svolgimento delle funzioni di pilota e specialista VVF come equipaggio di volo è fissato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il limite massimo per lo svolgimento delle funzioni di elisoccorritore VVF come equipaggio di volo è fissato al compimento del sessantesimo anno di età.
4. In caso di permanente inidoneità psico-fisica al volo, il personale pilota e specialista di aeromobile ed elisoccorritore VVF può continuare ad essere impiegato a terra per lo svolgimento delle mansioni correlate alla qualifica. In tal caso i successivi controlli sanitari saranno effettuati secondo la normativa vigente per il personale del ruolo operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 21

Controlli professionali

1. I controlli professionali al personale pilota, specialista VVF ed elisoccorritore VVF sono effettuati con cadenza e modalità definite nei manuali che disciplinano l'organizzazione operativa e tecnico-manutentiva della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.

Art. 22

Sospensione delle licenze

1. Le licenze VVF sono sospese nei casi di sospensione dal servizio del titolare, a qualsiasi titolo, per un periodo corrispondente alla sospensione stessa.
2. La sospensione della licenza VVF può essere anche disposta nel caso in cui il titolare abbia violato le norme d'impiego o gestione degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mettendo a rischio la sicurezza del volo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. La sospensione della licenza può essere altresì disposta nel caso il cui il titolare manifesti comportamenti incompatibili con il regolare svolgimento delle attività aeronautiche, insufficiente rendimento professionale, non partecipi ai corsi di formazione o non si presenti ai previsti controlli professionali.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per il Reparto volo ove presta servizio il titolare della licenza, ha facoltà di disporre, in via cautelare, la sospensione delle attività aeronautiche del dipendente fino a 30 giorni.
5. La proposta di sospensione della licenza è avanzata dal Direttore regionale o interregionale competente per il Reparto volo ove presta servizio il titolare della stessa, trasmettendo il proprio motivato parere, con l'eventuale documentazione a supporto, alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, e notificando al dipendente l'azione intrapresa.
6. La proposta di sospensione della licenza può essere avanzata, con le medesime modalità di cui al comma 5, anche dall'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo a seguito delle attività di competenza svolte presso il Reparto volo.
7. La sospensione della licenza è disposta con decreto del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, nonché nei casi previsti dai commi 1 e 9.
8. In luogo della sospensione totale della licenza, può essere disposta la sospensione di specifiche abilitazioni della licenza. In via cautelare, la sospensione di specifiche abilitazioni della licenza può essere disposta dal Direttore regionale o interregionale fino a 60 giorni.
9. Le licenze vengono, inoltre, sospese d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) perdita dell'idoneità psico-fisica del titolare;
 - b) qualora il titolare, pur in possesso di tutti i requisiti richiesti, non eserciti attività aeronautica per un periodo superiore a un anno.

Art. 23

Revoca delle licenze

1. Le licenze VVF sono revocate nei casi di cessazione del rapporto di lavoro del titolare.
2. La revoca della licenza VVF può essere anche disposta a seguito di ripetuti episodi di sospensione della licenza stessa per uno dei casi previsti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22.
3. La revoca della licenza VVF può essere altresì disposta nei casi in cui i comportamenti descritti nei commi 2 e 3 dell'articolo 22 assumano carattere di particolare gravità ai fini della sicurezza del volo.
4. Il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per il Reparto volo ove presta servizio il titolare della licenza, richiede la revoca della licenza del dipendente, trasmettendo il proprio motivato parere, con l'eventuale documentazione a supporto, alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, e notificando al dipendente l'azione intrapresa.
5. La proposta di revoca della licenza può essere avanzata, con le stesse modalità di cui al comma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- 4, anche dall'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo a seguito di attività di competenza svolte presso il Reparto volo.
6. La revoca della licenza è disposta con decreto del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, nonché nei casi previsti dal comma 7.
 7. Le licenze vengono, inoltre, revocate d'ufficio:
 - a) nel caso di perdita permanente dell'idoneità psico-fisica al volo, limitatamente alle licenze per il personale di volo;
 - b) nel caso di perdita permanente dell'idoneità psico-fisica ai servizi d'istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) nel caso in cui il dipendente non eserciti attività aeronautica su aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo superiore a due anni.

Art. 24

Modelli di licenza

1. Per il personale pilota, specialista tecnico di bordo ed elisoccorritore VVF del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato il modello "Licenza di equipaggio di volo" (Flight crew licence), riportato nell'allegato E/1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per il personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato il modello "Licenza di manutenzione aeronautica" (Aircraft maintenance licence), riportato nell'allegato E/2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le licenze, in versione bilingue, italiano ed inglese, sono stampate su cartoncino A4 avente nello sfondo la tramatura del logo dei vigili del fuoco. Dopo la stampa, i vari modelli vengono piegati assumendo il formato 7,425 x 10,5 cm (1/8 di foglio A4).
4. Il riquadro in alto a destra degli allegati E/1 e E/2 costituisce il frontespizio della licenza e contiene il logo del Ministero dell'interno e della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli estremi di approvazione del presente decreto. Negli altri riquadri sono riportati in appositi campi, oltre ai dati personali e alla firma del titolare, le categorie di aeromobile cui la licenza si riferisce, le abilitazioni conseguite, le scadenze delle stesse nonché eventuali annotazioni e limitazioni.
5. La licenza riporta, nell'apposito spazio, il timbro del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile e la firma del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del dirigente delegato.

Art. 25

Rilascio nuovi modelli di licenza

1. Al personale pilota e specialista VVF che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in possesso di una licenza rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 1991 n. 10838, viene rilasciata la nuova licenza comprensiva delle abilitazioni possedute, secondo quanto indicato nell'articolo 14.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 26

Licenze per aeromobili a pilotaggio remoto

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto, rispettivamente, alla conduzione o alla manutenzione di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) con aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di peso massimo al decollo uguale o maggiore di 25Kg ovvero di qualsiasi peso in condizioni BLOS, deve essere in possesso delle licenze VVF di cui all'articolo 11. Le abilitazioni acquisite sui SAPR, incluse quelle per SAPR Mini e Micro, sono riportate sulla licenza stessa.
2. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto alla conduzione o alla manutenzione di SAPR con APR di peso massimo al decollo fino a 25Kg, in condizioni VLOS o EVLOS, non è richiesto il possesso delle licenze VVF di cui all'articolo 11, ma il superamento di uno specifico corso di formazione, predisposto dalla Direzione centrale per la formazione, con il supporto tecnico dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo.
3. Ai fini della conduzione dei SAPR di cui al comma 2, il personale pilota è sottoposto agli accertamenti d'idoneità psico-fisica presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ai fini del rilascio e mantenimento delle licenze di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23.
5. Il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia al personale idoneo la licenza di pilota o di manutentore di SAPR Mini e Micro per la conduzione o per la manutenzione dei medesimi SAPR. Sulla licenza sono riportati, oltre le abilitazioni di pilota e di manutentore di SAPR, le condizioni di volo autorizzate nonché i tipi di SAPR per i quali gli stessi abbiano svolto i corsi di abilitazione.
6. Il personale in possesso di licenza di pilota di SAPR Mini e Micro è sottoposto, con cadenza triennale, agli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica presso le medesime strutture sanitarie e con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. E' approvato il modello di "Licenza di pilota e di manutentore di SAPR Mini e Micro" in condizioni VLOS o EVLOS, riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 27

Distintivi

1. Sono approvati i distintivi per i titolari del brevetto VVF di pilota e del brevetto VVF di specialista, riportati nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato il distintivo per i titolari dell'abilitazione di elisoccorritore VVF.
3. I distintivi di cui al comma 1 riportano, oltre al simbolo della specialità, il nome, il cognome e il gruppo sanguigno del titolare. Essi sono realizzati in tessuto e sono apposti sull'uniforme di volo, in posizione pettorale alta a destra.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 28

Libretto personale di volo

1. L'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo rilascia al personale, in possesso della licenza di pilota VVF e di specialista VVF, il Libretto personale di volo sul quale sono annotati, a cura del medesimo personale, i voli effettuati. Nella sezione riservata agli accertamenti sanitari sono registrate, a cura della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per il Reparto volo, gli esiti degli accertamenti psico-fisici svolti, con relativa data e firma. La registrazione può essere altresì effettuata dall'Istituto medico aerospaziale del Ministero della difesa o dai Centri aeromedici civili.
2. L'attività di volo svolta da ciascun titolare di licenza deve essere verificata e convalidata dal Direttore del Reparto volo, o suo sostituto, con l'apposizione del visto nell'apposito spazio del libretto stesso, sulla base dei dati inerenti l'attività di volo svolta.

Art. 29

Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione dei manuali che disciplinano l'organizzazione operativa e tecnico-manutentiva della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, le correlate attività saranno svolte secondo quanto previsto dalla normativa e dai manuali vigenti.
2. Nelle more dell'adozione delle disposizioni concernenti il nuovo modello organizzativo aeronautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le norme del presente decreto laddove compatibili con l'attuale assetto organizzativo.

Art. 30

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, sono abrogati i decreti del Ministro dell'interno 23 aprile 1991 n. 10838, 7 maggio 1991 n. 10863 e 8 giugno 1998 n. 219/29200.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, sono abrogati i decreti del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, 29 gennaio 2004 n. 218, 30 marzo 2007 n. 942/3250, 27 febbraio 2008 n. 997, 25 maggio 2010 n. 27.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Musolino